

Via al codice unico Cnel dalla competenza di dicembre



Ccnl trasparenti

Le informazioni saranno a sistema

DI ANNA TAURO

Attivi i nuovi codici alfanumerici dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le comunicazioni obbligatorie verso il ministero del lavoro e per le denunce retributive mensili verso l'Inps. Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021, l'istituto previdenziale ha reso note le istruzioni operative per l'utilizzo della nuova codificazione alfanumerica, confermando il declino dei codici numerici attualmente in uso. In sede di conversione del decreto Semplificazioni (dl n. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020) è stata introdotta un'interessante norma di portata innovativa: la disposizione contenuta nell'art. 16 - quater della l. 120/2020, istitutiva del Codice alfanumerico unico per i contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui composizione, definita secondo criteri stabiliti dal Cnel d'intesa con Inps e ministero del lavoro, consentirà di mettere a sistema le informazioni relative al mondo della contrattazione collettiva. La norma prevede che a ciascun contratto collettivo, depositato presso l'archivio nazionale del Cnel, venga attribuito un codice alfanumerico unico per tutte le amministrazioni, da utilizzare anche nelle varie tra-

missioni che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare mensilmente. L'Inps potrà utilizzare tale numerazione per le proprie finalità istituzionali e verificare il rispetto dei minimi contributivi, ottenendo dal Cnel la mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il codice permetterà di individuare anche dei parametri utili a identificare quale o quali contratti collettivi di lavoro possono essere presi a riferimento all'interno di un medesimo settore ai fini giudiziari e costituire un parametro di riferimento utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo contrattuale e pratiche sleali, grazie all'abbinamento a ciascun contratto del numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato sulla base del flusso di comunicazioni Uniemens. La circolare chiarisce che nelle comunicazioni obbligatorie al ministero del lavoro e nelle denunce retributive mensili all'Inps, il dato relativo al Ccnl applicato, venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal Cnel in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Pertanto,

a partire dalla competenza di dicembre 2021, anche se il nuovo sistema entrerà a pieno regime solo da quella successiva di febbraio 2022, il Ccnl Ced, Ict, Professioni digitali e Stp, sottoscritto da Assoced, Lait e Ugl Terziario sarà identificato con il seguente codice alfanumerico attribuito dal Cnel, cod. «H601»; mentre il Ccnl Professionisti non ordinistici sottoscritto da Aiesil, Lait Cert e Ugl Terziario sarà identificato con il codice Cnel, cod. «H472».

Utilizzo del codice Cnel in Uniemens. A partire alla competenza dicembre 2021, i datori potranno valorizzare, nella sezione «PosContributiva» del flusso Uniemens, ai fini dell'indicazione del contratto collettivo applicato, il codice numerico dei Ccnl vigenti attribuito dal Cnel. Il codice sarà esposto nel campo «CodiceContratto» di «DenunciaIndividuale» e farà riferimento a uno degli oltre 900 contratti già depositati nell'Archivio nazionale. L'elenco dei Ccnl valorizzabili è già disponibile sul sito Inps.

Periodo transitorio. È prevista una fase di durata bimestrale in cui l'invio del dato riferito al codice contratto potrà essere effettuato o con il nuovo codice alfanumerico unico del Cnel o con il codice Inps. Tale fase riguarda le competenze di di-

cembre 2021 e di gennaio 2022. A regime, dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del Cnel.

«È un'operazione che renderà trasparente l'effettiva applicazione dei contratti e che conferirà il legittimo risalto sia al Ccnl Professionisti non ordinistici, sia al Ccnl Ced, Ict, Professioni digitali e Stp, quest'ultimo unico contratto collettivo di riferimento del settore, la cui maggiore rappresentatività e rilevanza giuridica è attestata dalla presenza storica negli archivi nazionali del Cnel e dell'Inps dalla diffusa applicazione su tutto il territorio nazionale», dichiara **Giancarlo Badalin**, segretario generale di Assoced, associazione firmataria del Ccnl insieme a Lait e Ugl Terziario. Attualmente il Ccnl Ced, Ict, Professioni digitali e Stp, codificato presso il Cnel con il codice «H601», rientra nel macro-settore del commercio. Sottoscritto per la prima volta nel 1997, il Ccnl Ced è l'unico contratto collettivo di riferimento del settore, anche in ambito giudiziario, e rientra ufficialmente tra i contratti collettivi di primo livello maggiormente rappresentativi sul piano nazionale: come tale è assunto a riferimento per l'applicazione delle

norme di legge che ad esso rimandano per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi. Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del Ccnl Ced, Ict, Professioni digitali e Stp comporta l'obbligo a carico delle aziende di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti: l'Ebce - Ente Bilaterale nazionale per i dipendenti dei Centri elaborazione dati, art. 164 Ccnl Ced; il Fondo Easi - Ente di assistenza sanitaria integrativa, art. 201 Ccnl Ced; l'Assistenza Contrattuale «W450», art. 173 Ccnl Ced, che opera in favore delle aziende e dei dipendenti in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dal contratto collettivo.

Le aziende che applicano il Ccnl Professionisti non ordinistici, identificato con il codice Cnel cod. «H472», individuano nell'Ebce l'ente bilaterale nazionale di riferimento come strumento utile a ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, e aderiscono al Fondo Easi per l'assistenza sanitaria integrativa.

— © Riproduzione riservata —

Deducibili i contributi versati al Fondo Easi per l'anno 2022

Anche per il 2022 i contributi versati al Fondo Easi, Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da Ced, Ict, Professioni digitali e Stp, costituito pariteticamente da Assoced e Lait e da Ugl Terziario, saranno deducibili, per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, in virtù della conferma di rinnovo dell'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi pervenuta al Fondo nei giorni scorsi da parte del ministero della salute.

Lo scorso 22 ottobre il ministero della salute, direzione generale della programmazione sanitaria, ha comunicato l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione di Easi all'anagrafe dei fondi sanitari di cui al decreto del ministero della salute del 27 ottobre 2009 (decreto Sacconi).

Come noto il decreto prevede che i fondi sanitari integrativi debbano destinare almeno il 20% dell'ammontare complessivo delle proprie risorse economiche annuali a una serie di prestazioni vincolate:

prestazioni di assistenza odontoiatrica;
di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti;

interventi finalizzati al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.

Ogni anno l'attestazione viene rilasciata ai fondi sanitari, compresi quelli di matrice contrattuale, che nel rispetto degli standard qualitativi imposti dal ministero, raggiungono la percentuale minima di risorse (20%), destinate nell'anno precedente alla non autosufficienza, all'inabilità

temporanea e all'odontoiatria, come previsto appunto dal decreto dell'ex ministro Sacconi del 2009.

Per i dipendenti e per i datori di lavoro che applicano il Ccnl dei Ced, Ict, Professioni digitali e Stp e il Ccnl Professionisti non ordinistici, i vantaggi sono rilevanti.

Infatti, la presenza di Easi all'interno dell'anagrafe dei fondi sanitari, da un lato, garantisce ai lavoratori la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie fondamentali per la tutela della salute, spesso difficilmente coperte dal Sistema sanitario nazionale; dall'altro consente ai datori di lavoro il beneficio della deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo Easi per l'assistenza sanitaria dei propri dipendenti (art. 51 Tuir).

Nel caso specifico si fa riferi-

mento ai contributi che saranno versati nell'anno 2022.

«Il rinnovo all'anagrafe conferma il lavoro proficuo che il Fondo Easi sta portando avanti nell'ottica di un consolidamento delle prestazioni offerte, con particolare riguardo a quelle prestazioni divenute eccessivamente onerose per le famiglie e che il sistema sanitario nazionale non è in grado di garantire», afferma Giancarlo Badalin, presidente del Fondo Easi.

«Anche per il prossimo anno gli iscritti potranno dunque avvalersi delle prestazioni sanitarie garantite dal Fondo e allo stesso tempo godere degli sgravi contributivi previsti dalla legge».

Per visualizzare l'attestato di iscrizione 2021 consultare il sito www.fondoeasi.it.

— © Riproduzione riservata —



Pagina a cura
degli Uffici di Presidenza del Fondo

Easi e dell'Ente Bilaterale EBCE
via Goito, n. 39 - 00185 Roma
tel. 06.45499471 - 06.4549970
mail: segreteria@ebce.it - info@fondoeasi.it
Web: www.ccnlced.it